

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

IV INCONTRO

**LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE:
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE e GIURISDIZIONALI**

Avv. Irene Marucco

Torino 15.04.2019

Procedura Amministrativa

Accesso alla procedura

art. 6 D.l.vo 25/2008

Domanda di protezione internazionale

Presentazione della domanda



ufficio di polizia di frontiera

ufficio della questura competente in base alla dimora

Domanda presentata dal MSNA (art. 19 D.l.vo 25/2008)

Garanzie assistenza in ogni fase

Accertamento età

Eventuale rifiuto di sottoporsi ad accertamento non costituisce impedimento all'accoglimento

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

Art. 26 D.l.vo 25/2008

Verbale delle dichiarazioni del richiedente su apposito modello (C3)

- **Sottoscrizione e rilascio copia**
- **Verbale redatto entro 3 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione (proroga di dieci giorni in caso di elevato numero di domande)**
- **Domanda presentata da MSNA- comunicazione al Tribunale per i Minorenni per nomina tutore (entro 48 ore da comunicazione della questura)**
- **Segnalazione al SIPROIMI per inserimento minore in una delle apposite strutture**

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda **art. 7 D.l.vo 25/2008**

Durante l'esame della domanda il richiedente è autorizzato alla permanenza in Italia fino alla decisione.



Casi di non applicazione:

- Mae
- Corte Internazionale
- esame domanda in altro Stato
- prima reiterata per impedire o ritardare allontanamento
- «seconda reiterata»

Autorità Competenti all'esame della domanda

- **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**
art. 4 D.lvo 25/2008
(fissate nel numero massimo di 20 ma possono essere istituite delle sezioni)

Composizione per le sedute



Presidente (funzionario della carriera prefettizia)

1 esperto in materia di p.i. e diritti umani designato da UNHCR

2 funzionari amministrativi

la CT delibera con voto favorevole di almeno 3 componenti

competenza – competenza in caso di trasferimento del richiedente

- **Commissione Nazionale per il diritto di asilo**
art. 5 D.lvo 25/2008

Competenza per revoca e cessazione status

Compiti di indirizzo e coordinamento, formazione, monitoraggio

Esame della domanda

- **Criteri applicabili all'esame della domanda**
art. 8 D.lvo 25/2008

Decisione assunta in modo obiettivo, individuale ed imparziale

Congruo esame

Informazioni precise ed aggiornate in merito ai paesi di origine e transito

Consultazione esperti

Possibilità di disporre visite mediche

- **Esame dei fatti e delle circostanze**

Art. 3 D.lvo 251/2007

Richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda – esame svolto in cooperazione (elementi che è tenuto a produrre: relativi a età- condizione sociale-identità- cittadinanza-paesi e luoghi in cui ha soggiornato- domande asilo pregresse- documenti di identità e motivi della domanda)

Esame della domanda prevede la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, delle dichiarazioni e della documentazione presentata, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente

Se mancano le prove - gli elementi o aspetti delle sue dichiarazioni sono ritenuti veritieri se si ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, che abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, che le dichiarazioni sono coerenti e plausibili, che abbia presentato domanda il prima possibile, che, lo stesso, è in generale attendibile

- **Bisogno di protezione sorto dopo aver lasciato il paese**
Art. 4 D.l.vo 251/2007
- **Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante**
art. 9 D.lvo 25/2008

Forma scritta

Motivazione

Indicazione mezzi impugnazione

Obblighi del richiedente asilo

Art. 11 D.l.vo 25/2008

- **Obbligo del richiedente di comparire personalmente innanzi alla Commissione Territoriale**
- **Obbligo del richiedente di consegna dei documenti in suo possesso**
- **Informazione su mutamenti di residenza o domicilio**
- **Notifiche atti presso la struttura di accoglienza (D.l.vo 142/2015)**
- **Richiedente non accolto nei centri – notifica a mezzo posta presso ultimo domicilio comunicato**
- **Irreperibilità - atto reso disponibile in Questura (20 giorni- notificazione eseguita)**

Colloquio personale innanzi alla Commissione

Art. 12 D.l.vo 25/2008

- Colloquio alla presenza del funzionario amministrativo (su richiesta dell'interessato o determinazione Presidente colloquio innanzi alla CT)
- Omissione dell'audizione se sussistono sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o se è certificata da incapacità o impossibilità di sostenere il colloquio personale
- Omissione dell'audizione per richiedente proveniente da paesi individuati ex art. 5 c.1 bis se ritiene di avere motivi sufficienti per riconoscere la protezione sussidiaria (comunicazione all'interessato che può chiedere audizione)

Colloquio personale innanzi alla Commissione

Art. 12 D.l.vo 25/2008

- Rinvio del colloquio per motivi di salute o gravi motivi
- Se il richiedente regolarmente convocato non si presenta al colloquio la CT decide sulla base della documentazione disponibile
- Se la convocazione non viene portata a conoscenza del richiedente non accolto nelle strutture di accoglienza viene disposta nuova convocazione una sola volta entro 10 giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio

Criteri applicabili al colloquio personale

Art. 13 D.l.vo 25/2008

(Art. 3 D.l.vo 251/2007 Esame dei fatti e delle circostanze)

- Seduta non pubblica
- Se richiedente è portatore di particolari esigenze di cui all'art. 17 D.l.vo 142/15 è ammessa la presenza di personale di sostegno
- Colloquio del minore – commissario con specifica formazione – tutore o genitore- personale di sostegno
- Assistenza dell'avvocato

Verbale del colloquio personale

Art. 14 D.l.vo 25/2008

- Interprete
- (Videoregistrazione del colloquio) - trascrizione in lingua italiana
- Rilettura, correzioni, osservazioni e sottoscrizione

Diritto all'assistenza e rappresentanza legale

art. 16 D.l.vo 25/2008

- Possibilità farsi assistere a proprie spese da un avvocato
- Per i MSNA è possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (art. 76 c. 4 quater TU 115/2002)

Ritiro della domanda di asilo

Art. 23 D.l.vo 25/2008

Formalizzato per iscritto e comunicato alla CT che dichiara l'estinzione del procedimento

Allontanamento ingiustificato

Art. 23 bis D.l.vo 25/2008

Allontanamento senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza prima di aver sostenuto il colloquio - la CT sospende l'esame della domanda

Il richiedente, entro 12 mesi dalla sospensione, può richiedere la riapertura del procedimento

Procedure di esame

Art. 27 D.l.vo 25/2008

La Commissione acquisisce le informazioni sul paese di origine ed alla specifica condizione del richiedente

La CT provvede al colloquio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide nei 3 giorni successivi al colloquio

Proroghe per complessità del caso- numero elevato di domande- inosservanza dell'obbligo di cooperazione (sei mesi + nove mesi)

Esame prioritario

Art. 28 D.l.vo 25/2008

- **Palesamente fondata**
- **Presentata da richiedente vulnerabile**
- **Richiedente trattenuto**
- **Richiedente proveniente da paese individuato ai sensi dell'art. 5 c. 1 bis quando la CT ritiene di avere elementi per riconoscere la protezione sussidiaria**
- **Richiedente proveniente da paese di origine sicuro**

Procedure accelerate

Art. 28 D.l.vo 25/2008

- Richiedente trattenuto
- Richiedente proveniente da paese di origine sicuro o reiterante
- Richiedente che presenta la domanda in frontiera o in zone di transito fermato dopo avere eluso o tentato di eludere i controlli (procedura svolta anche direttamente alla frontiera o nelle zone di transito)

Domanda manifestamente infondata

Art. 28 bis D.l.vo 25/2008

- Richiedente ha sollevato questioni che non hanno attinenza con il riconoscimento della protezione
- Richiedente che proviene da paese di origine sicuro
- Richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie o false
- Richiedente ha indotto in errore le Autorità presentando documenti falsi
- Richiedente entrato illegalmente o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza giustificato motivo, non ha presentato tempestivamente la domanda
- Richiedente che ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico
- Richiedente trattenuto

Decisione

Art 32 D.l.vo 25/2008

- Riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria
- Rigetto
- Rigetto per manifesta infondatezza (28 ter)
- Rigetto se la Ct ritiene che in una parte del territorio del paese di origine, il richiedente non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi
- Richiedente sottoposto a procedimento penale per reati di cui agli artt. 12 c. 1 lett. c) e 16 c. 1 lett d bis D.l.vo 251/2007 e ricorrono le condizioni dell' art. 6 c. 2 lett. a), b), c) D.l.vo 142/15 o richiedente condannato per uno dei detti reati, in caso di rigetto ha l'obbligo di lasciare il TN anche in pendenza di ricorso
- Nei casi in cui non accoglie la domanda ma ricorrono i presupposti di cui agli artt. 19 c.1 e 1.1 D.l.gs 286/98 (divieti di espulsione e respingimento) la CT trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per «protezione speciale»
- Nei casi in cui siano emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente sia stato vittima dei delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. la CT trasmette atti al questore